

ATTO N. 536/BIS

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
Sanità e Servizi Sociali**

Relatore di maggioranza Consigliere Valerio Mancini

Relatore di minoranza Consigliere Andrea Fora

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA


**Proposta di legge
dei consiglieri**

**Mancini, Pastorelli, Fioroni, Carissimi, Nicchi e
Rondini**

"Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga"

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 15 giugno 2022

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa 16 giugno 2022




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente, nella seduta del 15 giugno 2022, ha esaminato in sede referente l'atto n. 536 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti sull'atto medesimo ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento interno.

La Commissione ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Consigliere Valerio Mancini e per la minoranza il Consigliere Andrea Fora.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente agli emendamenti approvati e alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Pastorelli, Fioroni, Carissimi, Nicchi e Rondini, concernente: "Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga", depositata presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 21 gennaio 2020 e trasmessa con nota prot. 602 del 22 gennaio 2020, per competenza in sede redigente alla III Commissione Consiliare permanente ed in sede consultiva alla I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 536);

ATTESO che l'atto è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che sull'atto il parere consultivo di competenza della I Commissione Consiliare permanente si intende reso ai sensi del secondo periodo dell'articolo 30 del Regolamento interno;


VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

VISTE le proposte di emendamento prot. n. 882 e n. 883 del 3 febbraio 2022 e n. 1187 del 16 febbraio 2022 presentate sull'atto ed esaminate dalla Commissione;

ATTESO che con nota prot. n. 2201 del 30 marzo 2022 il Presidente dell'Assemblea legislativa ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR) sulla proposta di emendamento sopra citato prot. n. 882 del 3 febbraio 2022, che prevede l'effettuazione di test antidroga per i consiglieri regionali, gli assessori regionali, i consiglieri comunali e gli assessori comunali della Regione che, su base volontaria, ne facciano richiesta;

VISTO il parere favorevole con raccomandazioni, reso sul citato emendamento prot. n. 882 del 3 febbraio 2022, dal Collegio del Garante nell'adunanza del 28



aprile 2022, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, acquisito al nostro protocollo con il n. 3314 del 12/5/2022;

VISTA la proposta di emendamento prot. n. 4124 del 16 giugno 2022, presentata sull'atto, che recepisce i contenuti delle proposte di emendamento sopra indicate e approvata dalla Commissione;

CONSIDERATO che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica aggiornata, è trasmesso nel testo emendato all'Assemblea legislativa sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza il Consigliere Valerio Mancini e per la minoranza il Consigliere Andrea Fora (ATTO N. 536 BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;


con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari
e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:




Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Pastorelli, Fioroni, Carissimi, Nicchi e Rondini.	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
“Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”	“Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”
Art. 1	Art. 1
(Finalità)	(Finalità)
1. È istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente in una data da definire con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.	1. È istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente in una data da definire, ogni anno, in corrispondenza dell'anno scolastico, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.
2. La Regione nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 favorisce, in particolare:	2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, favorisce, in particolare:
a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;	Idem
b) l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alla possibilità di intervento.	Idem
Art. 2	Art. 2
(Iniziative di sensibilizzazione)	(Iniziative di sensibilizzazione)
1. In occasione della giornata regionale per la lotta alla droga, la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e	1. In occasione della giornata regionale per la lotta alla droga, la Giunta regionale promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze



psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.	stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
2. Per le iniziative di cui al comma 1, la Regione:	2. Per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta regionale :
a) si avvale degli enti del servizio sanitario regionale;	a) si avvale degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
b) collabora con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore;	Idem
c) promuove iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;	Idem
d) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui principali strumenti di social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie;	Idem
	e) in prossimità della data stabilita, organizza un'iniziativa ove, su base volontaria e per coloro che ne facciano richiesta, si possa procedere, mediante la collaborazione degli enti del servizio sanitario regionale per l'esecuzione e il conseguente trattamento dei dati personali, all'effettuazione di test antidroga per: 1) Presidente della Regione, Consiglieri regionali e Assessori regionali; 2) Presidente della Provincia e Consiglieri provinciali; 3) Sindaci, Consiglieri comunali e Assessori comunali;
e) coinvolge i Servizi per le tossicodipendenze (SERT) e le comunità terapeutiche anche al fine di far conoscere alla cittadinanza le possibilità	f) Idem



terapeutico-riabilitative presenti sul territorio regionale.	
3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere.	3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere. Stabilisce altresì le modalità di organizzazione dell'iniziativa di cui al comma 2, lettera e), avendo cura di assicurare l'effettiva volontarietà e libertà nella partecipazione all'iniziativa medesima, anche a tutela di coloro che non intendano aderirvi.
	4. I costi per l'esecuzione dei test antidroga di cui al comma 2, lettera e), per i soggetti di cui allo stesso comma 2, lettera e), numeri 1), 2) e 3), che ne facciano richiesta, rimangono a carico dei soggetti medesimi, senza oneri per il Bilancio regionale.
Art. 3	Art. 3
(Norma finanziaria)	(Norma finanziaria)
1. Per l'anno 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 10.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate sulla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022.	1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 10.000,00 alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo I "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2022-2024 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo riserva", Titolo I del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.



	3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2022-2024.
	4. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
	Art. 4
	(Disposizione transitoria)
	1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la prima deliberazione di cui all'articolo 1, comma 1, con la quale individua la data di celebrazione della giornata per l'anno scolastico in corso.